



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



### FORMAZIONE E CAMBIAMENTO NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

di JUDITH PINNOCK - CAPO DELL'UFFICIO FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SVILUPPO  
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

EDITORIALE

**D**opo aver varato la stagione dei grandi cambiamenti normativi e regolamentari l'Agenzia delle entrate ha di fronte la fase più difficile della riforma; è la

fase dei piccoli, costanti e diffusi cambiamenti di comportamenti organizzativi, di modalità gestionali, insomma di una cultura aziendale nella quale le persone che lavorano nell'Agenzia devono potersi riconoscere e della quale devono essere portavoce.


Occorre quindi individuare, tra le nostre radici culturali, quelle che sono più utili per supportare questa fase, e quelle che devono essere invece sviluppate per cogliere al meglio le opportunità che la riforma può offrire alle sue persone. Deve cambiare la nostra cultura aziendale? E come? Definiamo intanto quali mete si propone l'Agenzia verso i suoi due interlocutori:

- verso i contribuenti è necessario favorire il miglioramento delle relazioni, assicurare assistenza, contrastare l'evasione;

- verso i dipendenti bisogna realizzare un sistema di gestione per progetti, sviluppare un metodo di pianificazione strategica basata sul lavoro di gruppo e sul controllo dei risulta-

ti, sviluppare stili di gestione basati su autonomia e responsabilità, affermare il valore etico della cura dell'interesse pubblico.

Tutto ciò comporta la ridefinizione anche dei valori aziendali. Nel rapporto con i contribuenti occorre pertanto passare:



Per quanto riguarda le persone che lavorano nell'Agenzia i valori emergenti sono essenzialmente la professionalità e l'etica professionale; in tal modo, a fronte di un aumento di competenza e di autonomia professionale, è la cura dell'interesse pubblico che guida i comportamenti organizzativi e contribuisce a raggiun-

segue a pag. 12

#### SOMMARIO

<b>Editoriale</b> <i>di Judith Pinnock</i> Formazione e cambiamento nell'agenzia delle entrate	pag. 1
<b>D'attualità</b> <i>a cura di Patrizia Arioli e Anita Pezzetti</i> Internet come strumento di lavoro	pag. 2
Dal Ministero all'Agenzia <i>a cura dell'Ufficio formazione comunicazione e sviluppo della Direzione regionale</i>	pag. 4
<b>Le risposte della Direzione regionale ai quesiti</b> Con la gentile collaborazione della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna	pag. 6/12
Dalla Lira all'Euro	pag. 12
<b>L'angolo del Tribunale</b> <i>a cura di Esterina Littardi</i> Secondo Convegno nazionale di studi sulle procedure concorsuali	pag. 13
Recensione dei testi delle Commissioni <i>a cura di Matteo Mele</i>	pag. 14/15

*Si riporta di seguito l'indicazione di alcuni siti di interesse per gli operatori del settore fiscale al fine di sottolineare i vantaggi che si possono trarre da*

## **INTERNET COME STRUMENTO DI LAVORO**

a cura di PATRIZIA ARIOLI - DOTTORE COMMERCIALISTA  
e ANITA PEZZETTI - DIREZIONE REGIONALE E. R.

D'ATTUALITÀ

**INDIRIZZO**  
*www.finanze.it*

**SITO**  
Ministero delle Finanze

### **RUBRICHE DI INTERESSE FISCALE**

*Dall' home page:*

**Banca dati normativa tributaria** (leggi, circolari, risoluzioni e comunicati stampa aggiornati in tempo reale)

**Leggi e regolamenti/pareri** (leggi e decreti di rilevanza fiscale raccolti per annualità e prelevabili)

**Software** (pacchetti software delle problematiche fiscali di attualità consultabili e prelevabili)

**Servizi telematici** (presentazione modelli di dichiarazione, pagamento F24 on line, informazioni e assistenza on line)

**Risposte dell'Agenzia delle Entrate a quesiti fiscali**  
**Scadenze fiscali**

**Partite IVA comunitarie** (controllo codici)

**Modelli e formulari**

**Metodologie di controllo** (metodologie e check lists)

**Informazioni pratiche e servizi** (cambi giornalieri, calcolo valori usufrutto, elenco ONG, ecc...)

**Indirizzi utili** (uffici finanziari, telefoni e fax)

**Guide al contribuente ed altri strumenti informativi** (fax on demand)

**Dichiarazioni** (Modelli approvati)

**Codici tributo e versamenti** (banca dati dei codici tributo e forum sui versamenti)

**Richiesta on line di accredito dei rimborsi su conto corrente bancario**

**Novità** (sintesi delle novità delle informazioni e delle applicazioni rese disponibili negli ultimi 30 giorni)

**Liste di distribuzione** (possibilità di ricevere via e-mail informazioni sulle ultime circolari e risoluzioni e/o sulle novità del sito)

*Dall' home page - Agenzia Dogane:*

**Intrastat** (riferimenti normativi, modelli e software aggiornato, consultabile e prelevabile)

**Decreto Intrastat sull'Euro - Circolare sull'invio telematico delle dichiarazioni doganali ed elenchi Intra**

**Rimborso IVA per i soggetti non residenti**

**Carta doganale del viaggiatore**

**Consultazione tariffa doganale**

**Legislazione doganale** (codice, regolamento e Testo Unico prelevabili)

*Dall' home page - Agenzia Territorio*

**Servizio di visure dei dati catastali on line con stipula di apposita convenzione**

<b>INDIRIZZO</b>	<b>SITO</b>	<b>RUBRICHE DI INTERESSE FISCALE</b>
<a href="http://www.aristeia.it">www.aristeia.it</a>	Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti	<i>Visure on line delle Banche Dati delle Camere di Commercio</i> (Servizio di consultazione a pagamento) <i>Pacchetto integrato di servizi offerto in abbonamento annuale</i> (circolari di aggiornamento e per la clientela)
<a href="http://www.cafdoc.it">www.cafdoc.it</a>	CAF Nazionale Dottori Commercialisti	<i>Assistenza fiscale indiretta</i> (raccolta e trasmissione dei mod. 730)
<a href="http://www.cerved.com">www.cerved.com</a>		<i>Visure on line delle Banche Dati delle Camere di Commercio</i> (Servizio di consultazione a pagamento)
<a href="http://www.cndc.it">www.cndc.it</a>	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti	<i>Informazioni di carattere istituzionale</i> <i>Documenti utili</i> (Principi Contabili, Principi di Comportamento del Collegio Sindacale, Software Gerico)
<a href="http://www.cnpadc.it">www.cnpadc.it</a>	Cassa Nazionale Dottori Commercialisti	<i>Notizie utili in materia previdenziale ed assistenziale</i> <i>Effettuazione degli adempimenti contributivi in via telematica</i> (invio dei dati ed effettuazione dei pagamenti) <i>Visualizzazione estratto conto contributivo</i> <i>Possibilità di eseguire calcoli presunti di pensione, ricongiunzione e riscatto</i> (laurea e servizio militare)
<a href="http://www.consrag.it">www.consrag.it</a>	Consiglio Nazionale dei Ragionieri	<i>Comunicati stampa del Consiglio Nazionale dei Ragionieri</i> <i>Approfondimenti</i> (Principi di comportamento del collegio sindacale della Commissione Congiunta dei Ragionieri e Dottori Commercialisti, selezione dei documenti di maggiore interesse sull'introduzione dell'Euro, Principi di revisione tributaria elaborati da Dottori Commercialisti e Ragionieri, ecc... per il rilascio del visto di conformità) <i>Ufficio Studi</i> (quaderni e circolari elaborate dall'Ufficio Studi su temi specifici)
<a href="http://www.dottcomm.bo.it">www.dottcomm.bo.it</a>	Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna	<i>Informazioni di carattere istituzionale</i> <i>Torresino on line</i> <i>Strumenti e fonti</i> (orientamenti della volontaria giurisdizione) <i>Euro forum</i> (documentazione elaborata dalla Commissione dell'Ordine in materia di Euro)
<a href="http://www.ilsole24ore.com">www.ilsole24ore.com</a>	Il Sole 24 Ore	<i>Professionisti</i> (Telefisco 2001, problematiche delle imprese...) <i>Riviste on line</i> (Guida Normativa, Guida al Diritto) <i>Aree dedicate Dottori Commercialisti</i> (scadenze, approfondimenti e novità fiscali ed aree tematiche - Forum)
<a href="http://www.italiaoggi.it">www.italiaoggi.it</a>	Italia Oggi	<i>Articoli, documenti e scadenze fiscali</i>
<a href="http://www.ipsoa.it">www.ipsoa.it</a>	Ipsoa	<i>Riviste di carattere fiscale su DVD o CD Rom</i> <i>Guide d'informazione fiscale</i>
<a href="http://www.notariato.it">www.notariato.it</a>	Consiglio Nazionale del Notariato	<i>Informazioni di carattere istituzionale</i> <i>Informativa giuridica</i>
<a href="http://www.parlamento.it">www.parlamento.it</a>	Il Parlamento	<i>Disposizioni normative emanate</i> <i>Progetti e disegni di legge</i> <i>Lavori delle Commissioni parlamentari</i>

# DAL MINISTERO ALL'AGENZIA

a cura dell'UFFICIO FORMAZIONE COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLA DIREZIONE REGIONALE

Dal 1° gennaio 2001 è attiva l'Agazia delle Entrate.

Essa rappresenta l'ultima tappa di un lungo e complesso processo di cambiamento avviato nel 1991.

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da un profondo ripensamento della missione e del modo di operare delle Pubbliche Amministrazioni, sollecitato soprattutto dall'evoluzione del rapporto pubblico-privato, dalle crescenti spinte al decentramento, dalle maggiori aspettative e consapevolezza dei cittadini, dai cambiamenti del quadro economico connessi al mercato del lavoro e dal nuovo contesto giuridico determinato dallo sviluppo dell'Unione europea.

L'Amministrazione finanziaria, consapevole della rilevanza strategica della propria missione istituzionale, ha avvertito come sempre più urgente la necessità di adeguare i propri modelli organizzativi alle pressanti esigenze di maggiore efficienza e funzionalità e alla complessiva riforma del sistema tributario.

È iniziata, pertanto, un'opera di ammodernamento dell'intero apparato amministrativo.

Vediamo le tappe salienti di questa riforma i cui principi sono contenuti nella legge n.421/92, nel decreto legislativo n.29/93, nella legge 59/97, nel decreto legislativo n.279/97 e nel decreto legislativo n.300/99.

## La Riforma delle strutture

Già nel 1991 il Ministero delle finanze, con la legge n.358/91, inizia la sua riorganizzazione, con la ridistribuzione delle competenze, l'accorpamento delle 11 direzioni generali in 3 dipartimenti (entrate, territorio, dogane), la riduzione di 95 intendenze di finanza e circa 40 ispettorati in 21 direzioni regionali e soprattutto l'unificazione di quasi 1000 uffici operativi, distinti per tipologia d'imposta, in circa 400 uffici delle entrate.

Di fatto solo alla fine del 1996 ci si rese conto che per un'adeguata riorganizzazione riformatrice occorreva ridurre la eccessiva frammentazione delle strutture e l'irrazionale distribuzione del personale, per cui nel 1997 furono attivati i primi uffici

delle entrate fondati su moderni principi di organizzazione del lavoro basati principalmente sull'unificazione di tutte le attività di servizio ai contribuenti e di controllo.

## La Riforma delle regole

La sola riorganizzazione delle strutture non era però sufficiente: occorreva fornire ai responsabili degli uffici regole snelle ed efficaci di gestione delle risorse materiali e finanziarie.

Sulla base delle esperienze americana, neozelandese e dei più avanzati paesi europei, in particolare di quella anglo-sassone, il modello *principal-agent* o "amministrazione per agenzie" si rivela l'unico in grado di realizzare una piena autonomia gestionale attraverso la netta separazione delle funzioni (politica e amministrativa) e delle conseguenti responsabilità, garantendo gli indispensabili poteri generali di indirizzo e coordinamento e gli spazi di indipendenza necessari all'assunzione delle responsabilità di gestione.

La relazione fra questi due soggetti (il Ministro e l'Agazia) è definita da una "convenzione", una sorta di negoziazione, un accordo-quadro che fissa le risorse attribuite, gli obiettivi da raggiungere, i criteri di misurazione dei risultati e gli incentivi da erogare al conseguimento degli obiettivi. Al management delle agenzie vengono attribuiti i poteri necessari per gestire al meglio questi passaggi.

Sulla base di tale impostazione il Ministero delle Finanze, con il decreto legislativo 300/99, diventa un "ministero snello" e nascono quattro agenzie: Entrate, Territorio, Demanio e Dogane.

## Statuto e Regolamenti

L'attività dell'Agazia delle Entrate è regolata, oltre che dal decreto istitutivo Dlgs. 300/99, dallo Statuto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20/02/01) che definisce la missione, le regole, gli organi fondamentali e detta i principi di organizzazione, contabilità e amministrazione che ispirano il funzionamento e caratterizzano l'attività dell'Agazia.

I principali strumenti di normazione interna per la definizione delle regole di funzionamento sono il Regolamento di amministrazione, il Regolamento di contabilità e il Regolamento per l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie.

L'Agazia è un ente pubblico con autonomia personalità giuridica caratterizzato da marcata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. Particolare rilievo, a quest'ultimo proposito, merita l'abbandono della tradizionale contabilità pubblica e l'adozione di un sistema contabile incentrato sul bilancio di esercizio a norma del codice civile.

## Gli organi dell'Agazia delle Entrate

Il Direttore dell'Agazia dirige ed è responsabile dell'Agazia e ne è il rappresentante legale nei rapporti con l'esterno. Il suo compito è quello di assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'autorità politica coerentemente con le risorse finanziarie e materiali assegnate in sede di convenzione annuale.

Il suo incarico ha durata quinquennale.

Il Comitato direttivo, composto da tre esperti esterni e da tre dirigenti interni, delibera fra l'altro sugli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agazia e fra questi, i piani aziendali, il budget e il bilancio e valuta le scelte strategiche aziendali esprimendo il proprio parere.

Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, vigila sull'osservanza delle leggi, esamina i bilanci consuntivi e preventivi, accerta la consistenza di cassa, ecc...

## Gli Uffici dell'Agazia

Il regolamento di amministrazione, nell'articolare gli uffici, ha inteso valorizzare i principi di organizzazione aziendale e decentramento delle responsabilità operative, di semplificazione nei rapporti con i cittadini e il mondo esterno e di economicità ed efficienza.

La nuova organizzazione interna, operativa dal 1° marzo 2001, preve-

de strutture di vertice centrali e regionali.

Un elemento di novità è dato dalla istituzione di specifici uffici di staff che si occupano di pianificazione e controllo, formazione, comunicazione e studi.

### **I principi**

Lo statuto, all'art.4, stabilisce che "l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi".

Vediamo in particolare le novità introdotte sino ad ora.

### **Il rapporto con i contribuenti e gli operatori professionali**

Se il fine istituzionale è perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi tributari (c.d. *tax compliance*) – tenendo presente che in Italia il 95% del gettito affluisce mediante il sistema dell'autotassazione – l'assistenza fornita dovrà essere qualitativamente valida e qualificata.

Certamente i progetti più innovativi, sebbene ancora in fase di evoluzione e perfezionamento, sono quelli che utilizzano le tecnologie telematiche.

A questo proposito va segnalato come la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli operatori professionali è entrata ormai a regime (nel 2000 le dichiarazioni pervenute telematicamente sono oltre 20 milioni). Dal 2001 il servizio è esteso alla dichiarazione periodica IVA. Sono già attivi, inoltre, i servizi telematici relativi alle comunicazioni anagrafiche IVA (inizio, cessazione e variazione dell'attività) e allo stato del contenzioso tributario. Dal novembre 2000 è stato attivato il mod. F24 telematico che consente, ai contribuenti titolari di un conto corrente in una delle numerose banche convenzionate, di pagare le imposte e i contributi con addebito di valuta nell'ultimo giorno utile.

In pieno sviluppo è il servizio dei Call Center (848.800.444) che dal maggio 2000 ha consentito di trattare oltre 700.000 telefonate, con punte giornaliere di oltre 6.000 chiama-

te. Grazie alle nuove tecnologie telematiche, il servizio si sta progressivamente evolvendo da una mera funzione informativa ad un'attività di gestione del rapporto con il contribuente, potendo intervenire sulle singole posizioni con sgravi e correzioni.

È in fase di sperimentazione un Contact center multicanale finalizzato a un migliore servizio di assistenza e informazioni con strumenti differenti dal contatto telefonico: fax, posta elettronica ed interazione web.

Altra iniziativa in sperimentazione è l'istituzione dei Centri di prenotazione telefonica, che fisseranno gli appuntamenti per il ricevimento dei contribuenti nei vari uffici locali, al fine di razionalizzare l'affluenza del pubblico e, al contempo, garantire una più puntuale assistenza.

È già attiva, inoltre, la possibilità di registrare telematicamente i contratti di locazione da parte dei grandi enti proprietari e a breve il servizio sarà esteso a tutti i contribuenti.

Entro il 2001 sarà attivo il servizio di gestione telematica degli atti immobiliari formati dai notai (registrazione, trascrizione e voltura catastale) ed anche l'invio telematico della dichiarazione di successione.

Tali servizi, unitamente alle possibilità interattive offerte dal sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), dimostrano la rilevanza strategica che l'Agenzia delle Entrate attribuisce ai servizi di assistenza e informazione.

### **Strategie di controllo**

Con l'Agenzia le strategie generali dell'attività di accertamento rispon-

deranno a modelli organizzativi più efficaci. In coerenza con il principio di centralità del contribuente, l'accertamento non riguarderà più separatamente le singole imposte ma la complessiva posizione fiscale del soggetto in esame e un unico atto di accertamento per ogni periodo d'imposta sostituirà atti diversi per ogni settore impositivo.

Saranno individuate strategie di controllo differenziate, in particolare fra i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili e gli altri. Le azioni di verifica nei confronti dei contribuenti grandi e medio-grandi saranno rafforzate, contenendo nel contempo i tempi di esecuzione dei controlli e la permanenza presso le aziende.

Per i contribuenti medi e piccoli saranno utilizzate le metodologie di controllo già definite e gli studi di settore, incentivando le verifiche mirate presso il contribuente anche al fine di accertare la veridicità dei dati strutturali utilizzati dai contribuenti ai fini dell'applicazione degli studi medesimi.

Per gli altri soggetti, i criteri di controllo, anche automatici, saranno basati su incroci delle informazioni disponibili al sistema informativo con quelle acquisite con attività di ricerca svolte sia a livello centrale che locale.

Gli uffici operativi rafforzeranno la funzione di presidio territoriale individuando i contribuenti di particolare rilevanza fiscale, selezionati utilizzando le informazioni risultanti al sistema informativo e ampliando le capacità di indagine a livello locale.

## **La nuova denominazione degli Uffici dell'Agenzia Entrate**

*prima*

*dall'1.1.2001*

Ministero delle Finanze  
Dipartimento delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale delle Entrate  
per l'Emilia Romagna

Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale  
dell'Emilia Romagna

Ufficio delle Entrate di

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di

# LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

**1** **Oggetto: Art.37-bis, comma 8 del DPR 29 settembre 1973, n.600. Istanza per la disapplicazione dell'art.123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917, formulata da AAA srl, con sede legale in Xyz, via aaa. C.F. 00000000000.**

Con l'istanza di cui all'oggetto codesta società ha chiesto la disapplicazione dell'art.123, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, che disciplina le condizioni ed i parametri cui è subordinato, in caso di fusione per incorporazione, il riporto delle perdite delle società partecipanti all'operazione di fusione.

Ciò con specifico riguardo ad una operazione di fusione che ha visto codesta società incorporare, in data 28 novembre 1997, la aaa srl, con sede in XXYY, già partecipata al 100% in quanto interamente acquistata in data 10 aprile 1996. Tale società deteneva il 44,37% del capitale sociale di un'altra società, la bbb spa, con sede in xxyy, di cui la AAA srl aveva progressivamente, nel corso del 1996, acquisito l'integrale proprietà, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza.

L'acquisizione da parte della AAA srl della bbb spa è maturata in seguito ad una scelta di espansione sul mercato della installazione della rete elettrica e telefonica: bbb spa opera nel territorio del sud Italia, mentre la AAA srl opera nel medesimo settore, limitatamente al centro nord Italia.

L'operazione di fusione veniva giustificata:

- a) dalla onerosità della gestione della aaa srl da parte della AAA srl;
- b) dalla necessità aziendale, anche di politica finanziaria ed economica, di conglobare in un'unica società il

capitale sociale della controllata bbb spa.

Codesta società precisava che la fusione aveva comportato la rilevazione di un avanzo da annullamento da partecipazione pari a L.1.432.747.422, imputato in parte in diminuzione del valore della partecipazione in bbb spa ed in parte alla ricostituzione di un fondo in sospensione d'imposta, come da prospetto allegato all'istanza da accludere al mod.760/98 relativo all'esercizio 1997.

Dal mod.760/97, relativo all'esercizio 1996, presentato dalla società incorporata aaa srl, risultano perdite pregresse, compresa quella relativa all'esercizio 1996, pari a complessive L.3.658.611.000.

Tenuto presente il contenuto dell'art.123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, che vincola il riporto delle perdite della società incorporata nella determinazione del reddito d'impresa della società incorporante alla duplice condizione che dal conto economico della società incorporata risulti un ammontare di ricavi e di costo del personale superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (1994 e 1995) all'anno precedente (1996) a quello in cui è avvenuta la fusione;

constatato che risulta rispettato il parametro relativo al costo del lavoro, mentre non è rispettato l'altro parametro dei ricavi, in quanto il 40% della media dei ricavi di cui all'art.2425 C.C. degli esercizi 1994 e 1995 è superiore ai ricavi conseguiti nel 1996;

ritenuto che nell'operazione di fusione non sia configurabile alcun intento elusivo data la obbligatorietà dell'acquisto della partecipazione in aaa srl, necessaria al fine di ottenere l'intero capitale sociale della bbb spa;

codesta società chiedeva allo scrivente, in applicazione dell'art.37-bis, comma 8, del DPR n.600/73, di disapplicare la norma soprariportata,

dall'evidente contenuto antielusivo, in quanto, nella fattispecie concreta gli effetti (elusivi) paventati non si sarebbero realizzati, al fine di consentire il riporto in diminuzione dal proprio reddito delle perdite pregresse dell'incorporata aaa srl e di evitare, in un momento di particolare difficoltà del settore, un grave danno economico.

Ad integrazione dell'istanza appena descritta, in data 20 aprile 1999 perveniva allo scrivente una ulteriore memoria di codesta società, contenente un parere reso dallo studio Tremonti, associazione professionale.

In particolare, nel parere reso "pro veritate" lo studio Tremonti sostiene che "non c'è, nella fattispecie, per l'Amministrazione finanziaria ragione per non disapplicare la norma antielusiva sostanziale *de qua* (art. 123, comma 5, del TUIR), la cui applicazione sarebbe evidentemente illogica, rispetto a un caso che è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi scopo elusivo". Ciò in quanto :

- a) per decidere in merito alla disapplicazione della norma antielusiva sostanziale, ai sensi dell'art. 37-bis, ottavo comma, del DPR n. 600/73, occorre valutare il carattere elusivo dell'operazione posta in essere, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dello stesso art. 37-bis. Da tale verifica emerge, in particolare, che la fusione in argomento è stata realizzata per ragioni economiche. L'operazione di base è stata, infatti, l'acquisizione del controllo totalitario di una società di produzione industriale di servizi (la bbb spa) da parte di una società operativa nello stesso settore di attività economica (la AAA srl). L'acquisizione è stata perfezionata tanto attraverso l'acquisto diretto di una partecipazione nella bbb spa, quanto attraverso l'acquisto di un'altra società (la aaa srl), poi incorporata, a sua volta titolare di una partecipazione della società *target* (bbb spa). La presenza di perdite fiscali nell'incorporata aaa srl rappresenta, quindi, un mero *accidens* nell'eco-

nomia di un'operazione, che sarebbe stata comunque realizzata;

b) la *ratio* specifica dell'art. 123, comma 5, del TUIR, che risulta direttamente dalla lettera della norma stessa, consiste nella sterilizzazione del commercio di perdite di recentissima formazione, al fine di evitare che situazioni di mera contingenza vengano sfruttate a fini fiscali. Quindi la norma in esame non ha per oggetto tutte le fattispecie in cui ci siano perdite pregresse, ma soltanto la casistica caratterizzata dal fatto che la crisi dell'incorporata si è manifestata nella forma più grave ed evidente (contrazione di determinati ricavi e spese in proporzione rilevante) nell'esercizio precedente a quello della fusione. Con la conseguenza che risultano escluse dal suo campo di applicazione le fattispecie caratterizzate dalla presenza di perdite generate da crisi di più antica formazione. Nel caso concreto in esame le perdite dell'incorporata risalgono per la più gran parte all'esercizio 1993, sintomo questo evidente di una crisi di origine non recente, di certo non immediatamente antecedente alla fusione;

c) non c'è stato l'acquisto delle perdite, perchè queste, in concreto, non sono state valorizzate/pagate. Ciò risulta chiaramente dal fatto che il prezzo corrisposto per l'acquisto del 100% della società incorporata è in linea con quello corrisposto per le altre operazioni di acquisto, considerato anche il differenziale (positivo) tra le attività e passività - evidentemente al netto di quelle riferibili alla partecipata bbb spa - incamerato dall'investitore AAA srl attraverso l'acquisizione della totalità del capitale sociale di aaa srl.

Esaminata la questione, lo scrivente espone le seguenti considerazioni.

La nuova normativa antielusione (art.37-bis del DPR 600/73 introdotto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, n.358) ha notevolmente modificato la precedente contenuta nell'art.10 della legge 29 dicembre 1990, n.408.

Tra le varie modifiche assume particolare rilievo l'individuazione dell'operazione elusiva come operazione che nasce non necessariamente da un singolo atto, ma, spesso, da una serie complessa di atti (fatti e

negozi) tra loro collegati (è quindi al disegno complessivo posto in essere dal contribuente che bisogna guardare).

In base all'art.37-bis, comma 1, l'operazione (intesa come sopra), per poter essere considerata elusiva, deve:

1) essere priva di valide ragioni economiche: cioè le ragioni economiche per essere "valide" devono essere apprezzabili, significative. Da questo punto di vista, c'è chi sostiene (in dottrina) che bisogna guardare al risultato, altri alla condotta. Quello che è preminente, comunque, non è la formale validità giuridica, ma la rilevanza economica. Per la Relazione Governativa al citato Decreto Legislativo 358/1997, l'espressione "valide ragioni economiche" non si riferisce alla validità giuridica dei negozi posti in essere, ma alla loro apprezzabilità economico-gestionale.

2) aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario. Questo elemento è il cuore della norma: scatta quando il contribuente si costruisce una scappatoia giuridica; approfitta, alla luce del sole, delle imperfezioni esistenti nell'ordinamento giuridico per realizzare un risultato che ordinariamente viene vietato dal sistema fiscale (è in sostanza il fondamentale concetto di elusione).

3) far conseguire risparmi d'imposta (o rimborsi) altrimenti indebiti. Quindi ci deve essere un vantaggio fiscale "patologico" e non fisiologico.

È necessario sottolineare che occorre la presenza contemporanea di tutti e tre questi elementi - ed è sull'Amministrazione finanziaria che ricade l'onere della prova - per poter qualificare l'operazione come elusiva. Se questa presenza simultanea c'è, l'operazione è valida civilisticamente: essa non può essere posta nel nulla, ma è inopponibile all'Amministrazione finanziaria, che ne riconosce i vantaggi tributari. Se però manca anche un solo elemento, la norma antielusione non può operare. La coesistenza di questi tre elementi è quindi essenziale per la qualificazione elusiva del comportamento, sicché la mancanza di uno solo di essi preclude l'operatività della norma.

Naturalmente l'art.37-bis del DPR600/1973 va letto nella sua interezza per coglierne meglio la portata.

Esso individua due autonome e distinte fattispecie.

La prima, regolata dai commi da 1 a 7, è costituita dalla inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi - anche collegati tra loro - che sono stati posti in essere con finalità elusive ("privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e ad ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi, altrimenti indebiti") e che pertanto vengono disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria. Si tratta, evidentemente, di una norma antielusiva sostanziale, di carattere generale, ma condizionata alla ricorrenza di talune operazioni analiticamente elencate nel successivo comma 3 e caratterizzate dalla simultanea presenza dei tre elementi prima specificati.

La seconda, invece, regolata dal comma 8, consente la disapplicazione di talune norme tributarie che, per finalità antielusive, "limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario". In proposito va rilevato che il Ministero delle Finanze si è pronunciato più volte sulla qualificabilità del riporto delle perdite come diritto soggettivo (cfr. R.M. 31/07/1975, n.11/833; R.M. 5/11/1976).

Come opportunamente evidenziato nella Circolare n.7/993953 del 14 dicembre 1998 della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte, mentre nella prima fattispecie la norma consente la sterilizzazione, ai soli fini fiscali, degli effetti giuridici degli atti, fatti o negozi finalizzati ad eludere la norma tributaria ottenendo così vantaggi fiscali indebiti, *in assenza di norme antielusive ad hoc*; nella seconda fattispecie, *in presenza di norme antielusive ad hoc*, limitative di posizioni soggettive altrimenti riconosciute dall'ordinamento, la disposizione recata dal comma 8 consente la disapplicazione di siffatte e specifiche norme antielusive, ovviamente ove si riconosca che nessuna elusione, nel caso concreto prospettato, poteva verificarsi.

È necessario però chiarire meglio i rapporti tra i primi sette commi dell'art.37-bis del DPR 600/73 e il comma 8 dello stesso articolo e tra quest'ultimo e le singole norme antielusive (tra cui appunto quella di cui all'art.123, comma 5), che esso è chiamato a disapplicare.

In particolare, e sotto quest'ultimo aspetto, se si ritiene che la singola norma antielusiva ponga (o possa porre) paletti insuperabili, i problemi interpretativi che ne discendono sono insormontabili. Così, nella fattispecie rappresentata, se i parametri dell'art.123, comma 5 non sono (in tutto o in parte) rispettati e questi paletti sono considerati insuperabili, il comma 8 non ha senso e non si capisce quale possa essere la funzione della norma, che resterebbe, di fatto, inapplicata. Tanto più che, a differenza di altre norme antielusive, l'art.123, comma 5 non prevede, al suo interno, la possibilità per il contribuente di difendersi dalla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, fornendo la prova contraria alla presunzione della sua condotta elusiva.

In realtà la *ratio* della norma c'è ed è spiegata molto chiaramente nella Relazione Governativa al Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, n.358: "Se le norme possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi indebiti, occorre che lo siano quando l'obiettivo condurrebbe a penalizzazioni altrettanto indebite". Se, infatti, la norma antielusione (di cui ai primi sette commi) serve a disapplicare il diritto vigente quando il contribuente lo strumentalizza, simmetricamente il contribuente può chiedere, ai sensi del comma 8, la disapplicazione di specifiche norme antielusive, se riesce a fornire la dimostrazione - è quindi sul contribuente che incombe l'onere della prova - che nella fattispecie i "malefici fiscali" (cioè gli effetti elusivi che la norma si propone di evitare) non possono verificarsi.

E non possono verificarsi perché l'operazione non è elusiva in quanto essa, come dimostrato dal contribuente, presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

- valide ragioni economiche;
- strada maestra e non aggiramento

di obblighi e divieti posti dall'ordinamento;

- risparmio d'imposta fisiologico e non patologico: non c'è, in sostanza, nessun indebito vantaggio fiscale.

Vale a dire il fatto che, con riferimento alla fattispecie rappresentata, il parametro dei ricavi non è rispettato, costituisce nulla di più di una spia, di un allarme sulla possibile (eventuale) assenza di valide ragioni economiche. Ed è il contribuente a dover dimostrare che, invece, l'operazione presenta valide ragioni economiche. D'altra parte, l'art.123, comma 5 introduce un requisito (parametri dei ricavi e del costo del personale) che, postulando la continuazione dell'impresa, evoca prospettive tendenzialmente riconducibili alle valide ragioni economiche. E quindi è l'esame caso per caso a guidare l'applicabilità della norma, avendo anche riguardo al potenziale elusivo dell'operazione.

In altri termini, si tratta di verificare se la limitazione di cui all'art.123, comma 5, rischia di penalizzare anche situazioni in cui non sussistono le preoccupazioni da cui la norma è stata dettata. E, considerato che tale disposizione è volta a contrastare il commercio delle c.d. "bare fiscali", finalizzato a consentire all'incorporante l'utilizzo delle perdite dell'incorporata, società di fatto non opera-

tiva, ridotta a mero contenitore di perdite (la cosiddetta "scatola vuota" o "bara fiscale"), la cui unica sostanza economica è appunto costituita dal diritto al riporto delle perdite stesse, ne discende che la valutazione sulla inesistenza dei caratteri elusivi della fusione in questione deve inevitabilmente basarsi sulla considerazione della effettiva operatività della società acquistata, e poi incorporata, e sulle motivazioni dell'acquisto.

Sotto questo profilo, non sembra condivisibile quanto affermato nel parere *pro veritate* circa l'esistenza di valide ragioni economiche a supporto della fusione in esame.

Anzitutto è interessante esaminare da vicino i tempi, le modalità e gli atti di acquisto da parte della AAA srl dell'intero pacchetto azionario di bbb spa (costituito da n.13.344.000 del valore nominale di L.1.000 ciascuna).

In ordine cronologico si ha:  
 -A) acquisto di n.2.752.868 azioni di bbb spa (pari al 35% del capitale sociale) da ccc srl con godimento 1 gennaio 1996 per L.1.300.000.000. Il contratto (cessioni di azioni) reca la data del 10 aprile 1996 ed è stato redatto in Catania davanti al notaio dott.ssa zyz. Il prezzo viene regolato nel seguente modo: L.300.000.000 già pagate,

**Tabella 1**

VENDITORE	% CEDUTA	PREZZO PATTUITO
X1 (impiegato)	7,95	L. 213.720.000
XR srl in liquidazione	9,51	L. 721.500.000
X2 (pensionata)	14,13	L. 346.240.000
X3 (pensionata)	1,38	L. 40.888.000
X4 (dirigente az.)	4,09	L. 152.225.000
X5 (impiegata)	7,3	L. 240.909.800
X6 (pens.) e X7 (casalinga)	6,4	L. 139.750.000
X8 (pens.) e X9 (pens.)	5,29	L. 193.955.000
X10 (impiegata)	2,76	L. 60.200.000
X11 (dirigente az.)	2,53	L. 62.255.000
X12 (impiegato)	2,53	L. 55.255.000
X13 (dirigente az.)	24,16	L. 426.710.000
X14 (pensionato)	7,95	L. 203.720.000
X15 (pensionato)	2,64	L. 78.224.000
	98,62	L. 2.935.551.800,
abcd cede in permuta in data 7/11/1996	1,38	L. 114.000.000
In cambio ottiene da AAA srl n.14.000		
azioni di bbnb spa del valore nom.		
di L.1.000 e un conguaglio in denaro		
di L.100.000.000.		
TOTALE	100,00	L. 3.049.551.800

L.500.000.000 da pagare senza interessi entro il 10 ottobre 1996, L.500.000.000 da pagare senza interessi entro il 10 aprile 1997.

-B) acquisto di n.5.920.732 azioni di bbb spa (pari al 44,37% del capitale sociale) con godimento 1 gennaio 1996 per complessive L.3.049.551.800 (e non L.2.935.551.000 come indicato nell'istanza) mediante l'acquisizione del 100% del capitale sociale di aaa srl. Il contratto (cessione di quota) tra ogni singolo socio di aaa srl e la AAA srl reca la data del 10 aprile 1996 ed è stato redatto in Catania davanti al notaio dott.ssa zyz. Il prezzo viene regolato anch'esso in rate senza interessi.

Solo il signor abcd ha effettuato una permuta (contratto del 7 novembre 1996 redatto in Catania davanti al notaio dott.ssa zyz), cedendo la sua quota in cambio di n.14.000 azioni bbb spa.

Il quadro è il seguente: vendite di quote della aaa srl a AAA srl (*vedi tabella 1*).

Da questo prospetto emergono dati singolari. Stesse percentuali di quote vengono cedute (lo stesso giorno) a prezzi diversi senza alcuna logica (e con pagamenti rateali senza interessi) o, addirittura, percentuali più basse vengono cedute a prezzi superiori di quelli pattuiti per percentuali maggiori.

Comunque, il prezzo complessivo pagato da AAA srl per l'acquisto (100%) di aaa srl è stato pari a complessive L.3.049.551.800 e non a L.2.935.551.800 come indicato nell'istanza.

C) acquisto di n.4.670.000 azioni di bbb spa (pari al 35% del capitale sociale) da dddd spa con godimento 1 gennaio 1996 per L.2.000.000.000. Il contratto (cessioni di azioni) reca la data dell'8 agosto 1996 ed è stato redatto in Milano. Il prezzo viene pagato contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Riepilogando, il quadro delle cessioni delle azioni bbb spa è il seguente (*vedi tabella 2*).

**Tabella 2**

DATA	VENDITORE	N° AZIONI ITEL SPA VENDUTE	PREZZO COMPLESSIVO	PREZZO UNITARIO
10/04/1996	ccc SRL	2.752.869 (20,63%)	L.1.300.000.000	L.472
10/04/1996	SINGOLI SOCI	5.920.732 (44,37%)	L.3.049.551.800	L.515
08/08/1996	Ddd SPA	4.670.000 (35%)	L.2.000.000.000	L.428

**Tabella 3**

Posta di bilancio	1994	1995	1996
RICAVI	968.467.335	170.531.000	47.102.000
COSTO del LAVORO	80.380.556	35.753.826	35.024.744

Quindi il prezzo unitario delle azioni della bbb spa è stato sensibilmente diverso, anche con riferimento agli acquisti avvenuti lo stesso giorno (10/04/96), e comunque il prezzo unitario più alto è stato quello in occasione dell'acquisto (dai singoli soci) del 100% del capitale della aaa srl (poi incorporata), che disponeva appunto di n.5.920.732 azioni della bbb spa (società target).

Quello che però merita di essere sottolineato è che l'obiettivo (acquisto della totalità delle azioni bbb spa) è stato raggiunto attraverso vie diverse:

- da ccc srl sono state acquistate le azioni (n.2.752.869): non è stata acquistata anche la società contenitore ccc srl;

- per quanto riguarda la aaa srl, è stata acquistata la società contenitore.

Non casualmente: infatti ccc srl non ha perdite pregresse, aaa srl ha perdite pregresse, per cui prima è stata acquistata e poi incorporata. Acquistare da aaa srl solo le azioni bbb spa (n.5.920.732) da essa detenute, non avrebbe consentito di usufruire delle perdite pregresse.

Dall'analisi comparata dei valori di bilancio, ricavabili dalla tabella che segue, emerge come la aaa srl abbia subito, nel triennio 1994-1996 un processo di svuotamento economico, tale da farne, sostanzialmente, una scatola vuota.

Quanto ai parametri di cui all'art.123, comma 5, TUIR, il quadro è il seguente (*vedi tabella 3*).

La contrazione dei ricavi dal 1994 al 1995 segnala un netto scadimento dell'attività operativa dell'incorporata, confermata dal picco ancor più negativo del 1996. Le spese per lavoro dipendente, poi, evidenziano una consistenza assai modesta, vicina all'unità.

L'impressione del progressivo svuotamento dell'azienda riconducibile alla aaa srl si aggrava ulteriormente con riguardo alle sequenze riferite alle seguenti poste di bilancio (*vedi tabella 4*).

Inoltre, come rettamente osservato dall'Ufficio delle Entrate di Xyz, va rilevato che:

- all'interno delle Immobilizzazioni materiali, il valore degli impianti

**Tabella 4**

Posta di bilancio	1994	1995	1996
Immobilizzazioni materiali	224.935.330	191.222.225	25.210.000
Altre Immobilizzazioni	9.322.183.178	6.326.059.263	6.025.479.263
Crediti vs clienti	930.678.500	367.002.325	79.089.500
Crediti vs Controllate	18.774.469	18.774.469	58.259.000
Crediti vs Collegate	==	1.763.000.000 (vs. bbb Spa)	1.473.345.643 (vs. bbb Spa)
Debiti vs Banche	1.234.418.646	236.829.720	147.804.051
Debiti vs Fornitori	964.631.365	346.675.313	232.526.623
Patrimonio Netto	5.962.550.365	3.894.481.607	4.320.005.222
Differenze tra Valore e Costo della produzione	(120.955.855)	(302.600.647)	(422.664.412)
Utile (Perdita) dell'esercizio	(468.602.991)	(2.068.068.758)	(587.793.582)

e dei macchinari risulta pressochè azzerato;

- tra le Immobilizzazioni finanziarie è rilevante il solo valore della partecipazione in bbb spa;

- nell'attivo circolante sono completamente assenti le rimanenze, sia al 31.12.1995 che al 31.12.1996, mentre la brusca contrazione dei crediti vs clienti conferma la perdita di vitalità economica dell'impresa.;

- nel Patrimonio netto non sono espresse riserve di alcun tipo, idonee a denotare la capacità dell'impresa di autofinanziarsi.

Va altresì rilevato che dal prospetto delle perdite fiscali (righe da RN39 a RN45 del Mod 760/97 relativo all'esercizio 1996) emerge che dell'importo complessivo di L.3.658.611.000 quelle che riguardano l'esercizio 1995 ammontano a L.2.060.471.000 e quelle che riguardano l'esercizio 1996 a L.578.319.000.

Di conseguenza, scarsamente persuasivi si manifestano gli argomenti in ordine ad una pretesa inapplicabilità dell'art.123, comma 5, TUIR alla fattispecie in questione, in considerazione delle presunte lontane origini (1993) della crisi economica della aaa srl.

Intanto il riferimento all'esercizio 1993, come periodo cui risalgono gran parte delle perdite, è inesatto. In ogni caso, in contrasto con quanto affermato dallo Studio Tremonti, lo scrivente dissente *in toto* da una ricostruzione della norma che ne preveda l'applicabilità in relazione alle sole crisi "di recente formazione". Anzi, l'incorporazione di soggetti societari dai conti economici permanentemente e progressivamente di segno negativo da parte di soggetti redditizi andrebbe, se possibile, riguardata con maggior rigore. E comunque, proprio dagli ultimi due esercizi (1995 e 1996) emergono la maggior parte (72%) delle perdite in questione (pari a complessive L.2.638.790.000 su un totale di L.3.658.611.000).

Incidentalmente si deve anche rilevare che, considerando le recenti normative in materia di società non operative ed i relativi parametri (art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724; art.27 della legge 22

marzo 1995, n.85) la aaa srl avrebbe dovuto essere considerata non operativa e, quindi, o da assoggettare ad un tributo minimo o da liquidare, sia pure in forma agevolata.

Di fatto si ritiene che la fusione per incorporazione nella AAA Srl di Xyz della aaa Srl abbia svolto una funzione liquidatoria di quest'ultima, rimanendo estranea qualunque, ancorchè minima, sinergia economica mirante al rafforzamento ed alla qualificazione produttiva dell'incorporante: proprio lo scenario che l'art.123, comma 5, TUIR, con la sua portata antielusiva, si propone di scongiurare.

Le motivazioni adottate da codesta società, a base dell'istanza in trattazione, si palesano, pertanto, inidonee a motivare, da parte dello scrivente, la disapplicazione della citata norma. In particolare, l'esigenza di conglobare in un'unica società il capitale sociale della bbb spa con le modalità in precedenza descritte, appare del tutto insufficiente a sacrificare l'interesse dell'Erario a non sopportare il peso (in termini di minore gettito) di perdite fiscalmente deducibili, provenienti dai conti economici di soggetti societari cronicamente caratterizzati da un progressivo svuotamento della propria struttura imprenditoriale.

Risulta quindi evidente, a parere di chi scrive, che gli effetti elusivi paventati dalla norma più volte citata sono tutt'altro che rimossi e che il mantenimento del divieto (implicito) di riporto delle perdite dell'incorporata da parte dell'incorporante, lungi dal rappresentare arbitrariamente la strada fiscalmente più onerosa, risponde, invece, ad una applicazione coerente della logica del sistema tributario delle fusioni societarie.

In conclusione, e condividendo quanto espresso in proposito dall'Ufficio delle Entrate di Xyz, si ritiene che l'operazione di fusione in trattazione sia stata effettuata con intento elusivo e che, pertanto, le argomentazioni adottate, a base dell'istanza in trattazione, siano inidonee a motivare, da parte dello scrivente, la disapplicazione dell'art.123, com-

ma 5 del testo unico delle imposte sui redditi.

Quanto fin qui considerato e definitivamente pronunciando sull'istanza proposta dalla AAA Srl di Xyz

#### IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto l'art.37 bis, comma 8 del DPR 29 settembre 1973, n.600

Visto l'art.1 del DM 19 giugno 1998, n.259

Visto l'art.123, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni

#### RESPINGE

La suddetta istanza, ritenendo applicabile alla fattispecie prospettata la specifica norma antielusiva di cui all'art.123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

**2** **Oggetto: Quesito relativo all'art.125, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917. Nozione di residuo attivo.**

Con istanza qui pervenuta in data 30 giugno u. s., tramite l'Ufficio delle Entrate di ZZZ che ha espresso in merito il proprio parere, la S.V. ha chiesto, in qualità di curatore del fallimento della società XYZ spa, di conoscere l'esatto significato da attribuire all'espressione "residuo attivo", contenuta nell'art.125, comma 2 del TUIR.

Più esattamente, e con riferimento al caso specifico, al 30 aprile 2000, data di presumibile chiusura della procedura, il fallimento presenterà un residuo liquido di L.710.336.510 al netto delle passività liquidate e delle spese della procedura.

Il fallimento rimane però debitore

verso un unico creditore, ammesso al passivo per L.34.420.649.733, che, essendo proprietario della totalità del capitale sociale di XYZ spa, ha interesse a pervenire al più presto alla chiusura della procedura, facendo rientrare *in bonis* la società, che vanta ancora crediti in contenzioso per L.15 miliardi circa, prevalentemente verso debitori assoggettati a procedure concorsuali.

Per raggiungere questo risultato, l'unico creditore della procedura è disposto a rinunciare parzialmente alla sua insinuazione nello stato passivo, mantenendo la titolarità del credito: la rinuncia all'insinuazione nello stato passivo riguarderebbe l'importo di L.33.920.649.733, mantenendosi pertanto l'ammissione al passivo per i residui L.500.000.000.

In tal modo il curatore potrebbe, con le liquidità disponibili, soddisfare integralmente il creditore per L.500.000.000, con un avanzo di L.210.000.000 circa così generato:

- Attivo realizzato  
L. 26.634.202.146
- Passivo liquidato  
e spese procedura  
L. 26.423.865.636
- Residuo liquido depositato  
in libretto di risparmio  
L. 210.336.510

A seguito della chiusura della procedura, derivante dalla liquidazione di tutti i creditori insinuati e del conseguente ritorno *in bonis* della società, il fallimento restituirà a XYZ spa le seguenti attività e passività:

#### ATTIVITÀ

- Disponibilità liquide  
L. 210.336.510
- Crediti in contenzioso  
L. 15.000.000.000  
L. 15.210.336.510

#### PASSIVITÀ

- Debiti verso l'unico creditore  
L. 33.920.649.733

SBILANCIO L. 18.710.313.223

Tanto premesso, si chiede se sia corretto, nel caso specifico, ai fini della determinazione del residuo at-

tivo di cui all'art.125, comma 2 del TUIR, considerare quali elementi rilevanti le Attività (L.15.210.336.510) e le Passività (L.33.920.649.733) restituite alla società tornata *in bonis*, oppure se unici elementi da prendere in considerazione sono l'Attivo realizzato (L.26.634.202.946) e il Passivo liquidato (L.26.423.865.936) nel corso della procedura. La soluzione è tutt'altro che neutra, visto che solo nel secondo caso si avrebbe reddito imponibile (per L.210.336.510).

Nell'istanza si fa riferimento anche alla risoluzione 7 ottobre 1998, n.153/E, secondo la quale, "...il residuo attivo... è costituito dalle disponibilità che residuano dalle operazioni di liquidazione dell'attivo e del passivo, tenuto conto anche delle spese di gestione.". Tale risoluzione riguardava però, precisa la S.V., uno specifico quesito in ordine alla chiusura della procedura mediante concordato garantito, per cui non prendeva in esame la possibilità di un ritorno *in bonis* della società né, tantomeno, la possibilità che a tale momento sussistessero ulteriori attività e passività, come nella fattispecie descritta.

L'Ufficio, premesso che l'unico creditore ha richiesto al giudice delegato la revoca dello stato fallimentare in quanto è unico azionista della società XYZ spa e pertanto non sussiste pregiudizio verso terzi e che il giudice delegato ha espresso parere positivo in merito alla *restitutio in bonis* del soggetto fallito, osserva che il curatore sarà necessariamente costretto a presentare un bilancio della società in deficit di L.18.718.313.223 (come conseguenza di passività per L.33.920.649.733 pari al debito verso l'unico socio meno attività per L.15.210.336.510 pari al residuo liquido e a crediti inesigibili), in quanto il creditore non ha rinunciato al credito, ma ha soltanto richiesto una minore insinuazione alla procedura, stante la peculiarità di essere l'unico creditore della società, peraltro da lui posseduta al 100%: quindi la società si trova in una situazione di assenza di effettivo stato di insolvenza.

Ovviamente, la XYZ spa riportata *in bonis* necessiterà di ricostituire il proprio capitale e ciò potrà avvenire

solo sanando il deficit esistente o con rinuncia al credito da parte del socio creditore (con conseguente plusvalenza in capo alla XYZ spa) o con copertura attraverso finanziamenti. Per cui, conclude l'Ufficio, il residuo attivo che si era apparentemente prodotto alla chiusura della curatela, non appare tassabile, in quanto non rappresenta la differenza eccedente tra il valore patrimoniale all'inizio della procedura e il patrimonio netto dell'impresa al termine della procedura (come sarebbe stato in caso di rinuncia al credito), stante la sussistenza in bilancio del rilevante deficit sopra indicato.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Non esiste un patrimonio netto dell'impresa al termine della procedura, nè tantomeno un bilancio finale (tale non è il rendiconto) redatto dal curatore che lo rilevi, non ponendo la legge alcun obbligo in tal senso a carico del curatore.

In aderenza alla posizione assunta dal Ministero nella citata risoluzione del 7 ottobre 1998 (peraltro la dottrina prevalente è orientata sulle medesime convinzioni), si ritiene che il residuo attivo della procedura fallimentare coincida con le disponibilità restituite al fallito, intendendosi per tali le somme di denaro (o i crediti o i beni) che vengono riconsegnati al fallito dal curatore, cioè l'eccedenza risultante dopo il riparto finale delle attività sui debiti insinuati nella procedura, tenuto conto anche delle spese di gestione della procedura.

Il curatore infatti non può fare riferimento a debiti non insinuati né ad attività che non si sono potute realizzare (quali ad esempio i crediti inesigibili), perché sia gli uni che le altre, ai suoi fini, non esistono.

È del tutto indifferente se il residuo attivo sia dovuto alla realizzazione di attività o alla mancata insinuazione di passività (come nel caso specifico).

Il particolare reddito d'impresa conseguito dal fallimento nello specifico (ed unico) periodo d'imposta compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale (particolare perché non determinato in base agli ordinari criteri del Titolo I,

Capo VI del TUIR) è dato dunque dalla differenza tra il capitale netto determinato dal curatore all'inizio del fallimento (pari a zero se inferiore allo zero ai sensi dell'art.18 del DPR 42/1988) e il residuo attivo come sopra specificato, pari, nella fattispecie, a L.210.336.510, che quindi rappresenta il reddito imponibile emergente dalla procedura.

Ciò a prescindere dalla continuazione della normale attività d'impresa in conseguenza del ritorno *in bonis* della società.

Il fallimento costituisce infatti un autonomo periodo d'imposta (compreso tra l'inizio e la fine della procedura) il cui reddito imponibile è costituito dalla differenza tra i due parametri sopra indicati e non dal conto economico rettificato dalle variazioni in aumento e in diminuzione secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Con il ritorno *in bonis* l'esercizio sociale e con esso il normale periodo

d'imposta si ripristina dalla data di chiusura del fallimento sino alla prima scadenza di detto esercizio: qui tornano le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa. In particolare, l'eventuale rinuncia del socio al credito non darà luogo a sopravvenienza attiva stante il disposto

dell'art.55 del TUIR (né tantomeno ad alcuna plusvalenza).

Per la sua complessità e valenza generale, la problematica rappresentata è stata portata a conoscenza della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario.

## DALLA LIRA ALL'EURO

L'incontro di aggiornamento organizzato il 14 novembre scorso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e dall'API, nell'ambito del corso biennale di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, ha avuto pieno successo.

La sala topazio presso la camera di Commercio di Bologna, ha registrato un "tutto esaurito": oltre i tirocinanti iscritti ai corsi suddetti, vi erano molti colleghi e molti responsabili amministrativi di aziende aderenti all'API.

Il professor Umberto Bocchino, con le capacità che lo contraddistinguono, ha tenuto la lezione imprimendole anche un aspetto pratico, senz'altro apprezzato dalla molteplice rappresentanza aziendale e professionale.

La collaborazione fra Fondazione dei Dottori Commercialisti ed API, fu ipotizzata nel corso di incontri tenutisi lo scorso anno, tra le dirigenze dei due Enti, ed ha già cominciato a produrre buoni frutti.

Si opererà per consolidare questa collaborazione, nell'ambito della ricerca di consonanze, anche per il raggiungimento di fini comuni.

Editoriale - segue da pag. 1

gere la piena consapevolezza del proprio ruolo.

Quali devono essere i primi passi per lo sviluppo di questi valori? Naturalmente le persone che operano in posizioni di responsabilità hanno il compito preciso di *allenare* la squadra dei collaboratori assegnati, di essere per loro una *guida* verso il raggiungimento di obiettivi; per far ciò è necessario, tra l'altro, che i responsabili rafforzino la *comunicazione interna*, rendendola comprensibile, completa e tempestiva. Devono promuovere tutte le azioni di sviluppo dei collaboratori che si rendano necessarie: *dall'assegnazione di obiettivi* graduati sulle capacità e sulle potenzialità di ciascun dipendente, *al controllo dei risultati*, ed alla conseguente *valutazione delle prestazioni*.

Appare evidente, in questo scenario, il ruolo della formazione come fondamentale leva di gestione delle risorse umane. La formazione, attribuita ad appositi uffici istituiti nelle Direzioni Regionali, è incardinata in un approccio complessivo finalizza-

to alla revisione dei processi nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi resi e del miglioramento della qualità delle relazioni interne. L'Agenzia individua le proprie mete ed i propri standard di prestazione, definisce poi le strategie, gli obiettivi, i programmi gestionali ed operativi. Misura quindi i risultati raggiunti, li paragona a quelli attesi, e valuta le prestazioni. In tal modo si arriva alla definizione dei percorsi individuali di sviluppo, comprensiva degli affidamenti di incarichi organizzativi, alla progettazione e realizzazione di una formazione volta al miglioramento delle competenze, alla progettazione e realizzazione di miglioramenti organizzativi. Il piano di formazione viene messo a punto confrontando le aspettative di formazione, ciò che i dipendenti ritengono necessario per se stessi, ed i bisogni formativi, vale a dire indicati dal responsabile per i collaboratori, dai collaboratori per il responsabile, dai vertici dell'organizzazione in rapporto alle strategie ed agli obiettivi generali dell'organizzazione.

Viene quindi potenziata la formazione volta alle competenze tecni-

che, come *step* fondamentale per garantire a tutti gli operatori quella preparazione specialistica che si rende effettivamente necessaria e che sola può garantire autonomia professionale ed autorevolezza.

Una forte enfasi viene posta anche sulla figura dei formatori interni. Devono essere persone capaci di mutuare i valori tradizionali dell'organizzazione con quelli più coerenti con le nuove mete aziendali. Oltre ad essere quindi competenti della materia devono essere anche degli agenti comunicatori e, in un'organizzazione impegnata nel proprio cambiamento, agenti essi stessi del cambiamento. È necessario quindi che siano consapevoli, adattabili, innovativi, capaci di stabilire rapporti empatici e di catalizzare le energie delle persone, perché le modifiche normative ed organizzative non saranno ancora sufficienti se non sarà la maggioranza dei dipendenti, a prescindere dalla qualifica di appartenenza, ad accettare la sfida del cambiamento, ad essere disponibile ad "innamorarsi" del proprio lavoro e ad investire in esso le proprie energie.

# SECONDO CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI SULLE PROCEDURE CONCURSUALI - BOLOGNA 27-28 OTTOBRE 2000

a cura di ESTERINA LITTARDI - DOTTORE COMMERCIALISTA

L'ANGOLO DEL TRIBUNALE

## RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI DI FATTO, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE. CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURAZIONE

La relazione d'esordio della sessione di sabato 28 ottobre 2000 del Secondo Convegno Nazionale di Studi sulle Procedure Concorsuali è stata quella di Giuseppe Marziale, il quale in maniera precisa ed esaustiva ha ripercorso le motivazioni della sentenza della Suprema Corte del 6 marzo 1999 n. 1925, che abbandona l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di responsabilità dell'amministratore, affermando che la responsabilità dei gestori della società non dipende dalla loro qualificazione formale, ma trova il suo unico presupposto nel contenuto delle funzioni concretamente esercitate.

Per definire le responsabilità dell'amministratore di fatto occorre che questi abbia avuto un'ingerenza continuativa e sistematica nella società, configurabile anche come partecipazione *indiretta*, limitata cioè alle decisioni riguardanti le operazioni sociali e non alla loro messa in atto.

Da ultimo, il relatore ha posto attenzione sull'ammissibilità della nomina di amministratore in capo ad una persona giuridica, ritenendo che la nozione di amministratore di fatto possa identificarsi anche con un soggetto a cui è preclusa d'ufficio tale qualifica.

### Responsabilità degli amministratori

Roberto Weigmann si è interessato degli aspetti fondamentali della responsabilità degli amministratori verso la società, partendo dall'analisi dell'art. 2381 c.c..

Dalla lettura di questo articolo si evince come il Consiglio d'Amministrazione abbia facoltà di delega di talune delle sue attribuzioni ad uno dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, se ed in quanto ciò sia previsto dall'atto costitutivo o dal-

l'assemblea dei soci.

In tal caso, l'art. 2392 c.c. non prevede, per le attribuzioni proprie del Comitato Esecutivo o di singoli membri del C.d.A., una responsabilità solidale dell'intero Consiglio di Amministrazione, salva l'ipotesi in cui gli amministratori abbiano omesso il controllo sul generale andamento della gestione o siano venuti a conoscenza di atti pregiudizievole portati a compimento dagli organi delegati.

Da ultimo, il relatore si è occupato dei poteri di controllo e convocazione che il singolo amministratore ha nei confronti dei colleghi.

Nelle grandi realtà, il consiglio non ha la caratteristica di organo di gestione ma è, di fatto, organo di sorveglianza e di indirizzo, pur non potendo essere esonerato dall'approvare le strategie e le scelte più importanti. Ci si chiede, pertanto, se sia più appropriato applicare le regole sulla solidarietà considerando tutti i soggetti coinvolti, totalmente responsabili, o piuttosto graduare l'entità del danno e della responsabilità sulla base delle singole partecipazioni all'evento dannoso.

### Responsabilità dei sindaci e delle società di revisione

Emilio Norelli ha approfondito gli aspetti fondamentali delle responsabilità dei sindaci, argomento a noi molto vicino, e delle società di revisione, curando di esaminare le principali differenze tra i due organi di controllo.

Partendo dalla responsabilità esclusiva e concorrente dei sindaci, il relatore, in rapida successione, definisce il danno per la società, l'ambito del dovere di vigilanza e la violazione da parte degli amministratori di specifici obblighi, la diligenza dei

sindaci nelle diverse fasi del controllo e il nesso di causalità.

Generalmente il sindaco viene chiamato in causa dal curatore fallimentare in seguito alla dichiarazione di fallimento della società. Questi, ravvisando omissioni da parte dei sindaci in materia di vigilanza e controllo, chiama a rispondere il collegio sindacale, congiuntamente agli amministratori, del danno patrimoniale cagionato alla società.

Il danno viene pertanto definito come una lesione del patrimonio sociale ed è visto come perdita delle aspettative di guadagno da parte dei soci e come diminuzione della garanzia dei creditori sociali. Da qui nasce la doppia responsabilità dei sindaci: verso la società e verso i creditori sociali.

Il dovere di vigilanza ha ad oggetto il patrimonio sociale visto come complesso di beni del quale si vuole preservare la produttività e l'integrità.

Alla mancanza di diligenza da parte dei sindaci consegue la loro responsabilità civile, anche se sia la giurisprudenza che la dottrina sono concordi nell'affermare che non si può pretendere dal collegio sindacale un controllo su tutte le operazioni contabili effettuate dalla società.

Viene, al contrario, richiesto un controllo più globale e sintetico, anche a campione, sui fatti gestionali e contabili di maggior rilevanza. La giurisprudenza lascia insomma un certo margine di discrezionalità in relazione alle diverse situazioni che si verificano in sede di controllo da parte del collegio sindacale.

Per quanto concerne il nesso di causalità, "ove il controllo sindacale non sia stato esercitato come dovuto, esso è *in re ipsa* e non è data facoltà di provare che, seppur si fosse vigilato come prescritto dalla legge, il

danno si sarebbe prodotto ugualmente”.

Le azioni di responsabilità rivolte alle società di revisione vengono instaurate al fine di tutelare i terzi danneggiati da una non adeguata condotta sociale.

Senza tralasciare gli effetti economico-patrimoniali, l'oggetto della revisione può essere definito come rappresentazione contabile della gestione sociale. Da ciò deriva che la funzione principale di una società di revisione è quella di prevenire ed impedire che una non corretta informazione possa portare a scelte di investimento errate da parte dei terzi, configurandosi, pertanto, il danno come lesione dell'affidamento avuto dalla società revisionata e dai terzi.

Nel caso di società di revisione, per determinare il nesso di causalità, non viene richiamato l'art. 2407 c.c. in quanto il controllo non è diretto ad impedire un atteggiamento scorretto da parte degli organi sociali, come nel caso dei sindaci, ma è diretto ad impedire la creazione di una errata e dannosa informazione, che solo indirettamente può avere una incidenza sul patrimonio dei

soggetti tutelati.

La giurisprudenza assume un atteggiamento molto rigoroso in rapporto al grado di diligenza cui debbono attenersi le società di revisione, lasciando ridottissimi margini di discrezionalità all'operatore: i revisori devono attenersi scrupolosamente ai principi di revisione contabile elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

### I rapporti con le compagnie assicurative

Massimo Franzoni ha brillantemente illustrato le tante problematiche connesse con i rapporti con le compagnie assicurative — problematiche, a tutt'oggi, per la maggior parte, irrisolte.

Le polizze assicurative stipulate dalle società contro il rischio di azioni di responsabilità per fatti commessi da amministratori e sindaci non sollevano questi ultimi dall'impiego della dovuta diligenza poiché alla società non è preclusa la facoltà di proporre azione di responsabilità nei loro confronti, ma, piuttosto, le viene data la possibilità di cautelarsi contro eventuali azioni promosse da terzi.

L'assicuratore non concorre con il responsabile del danno ma è tenuto a liberarlo dal rischio che ne può derivare al suo patrimonio. Per chi commette il fatto, è illecito la fonte dell'obbligazione risarcitoria, mentre per l'assicuratore l'obbligazione si manifesta qualora si verifichi il sinistro.

Per quanto riguarda i casi di responsabilità professionale, è assai frequente che le richieste risarcitorie superino dopo molto tempo rispetto alla commissione dell'illecito, ma è ormai prassi comune che detti sinistri vengano inclusi nel rischio assicurato. L'annullamento di un contratto di assicurazione, previsto dall'art. 1892 c.c., avviene nel caso in cui l'assicurato faccia dolosamente dichiarazioni false o reticenti, tali da influire sulla reale rappresentazione del rischio.

### La responsabilità penale

Dei profili penali della responsabilità dei sindaci ha trattato Francesco Mucciarelli.

Dalla relazione è emerso che il controllo dei sindaci non deve limitarsi a un mero controllo contabile ma deve estendersi al contenuto della gestione, soprattutto nel caso di società quotate.

Nasce pertanto la distinzione tra controllo sull'amministrazione e vigilanza sull'osservanza formale delle norme, dalla quale consegue che, essendo l'identificazione della condotta doverosa omessa strettamente correlata con gli obblighi fissati dalla normativa, soltanto sulla base di questa sarà possibile formulare un corretto giudizio sulle responsabilità per omissioni rilevanti ai fini penali.

Molto più problematica risulta la determinazione del dolo, in quanto non esiste un preciso riscontro normativo. Dovranno essere presi in considerazione gli elementi fattuali ricavabili dalla situazione concreta, attraverso i quali si verificherà l'effettiva adesione del soggetto al rischio del verificarsi di un evento doloso. Come in ambito civilistico, così in sede penale, vale la regola della conoscenza effettiva, non della mera conoscibilità.

Ad Alberto Maffei Alberti è toccata la relazione conclusiva e di sintesi della sessione.

## RECENSIONE DEI TESTI DELLE COMMISSIONI

a cura di MATTEO MELE - DOTTOR COMMERCIALISTA

*Studi di teoria e prassi professionale*

Collana della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

a cura della Dott.ssa Elena Roncarati

Le novità introdotte dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, noto anche come Legge Draghi, in materia di poteri, doveri ed obblighi dell'organo di controllo interno delle società quotate e delle società di revisione costituiscono il punto di partenza di questo lavoro, che si concentra sull'analisi della responsabilità penale dei sindaci e dei revisori. La trattazione segue una logica manualistica, analizzando le singole figure di reato, di cui gli organi di controllo aziendale sono soggetti attivi, in base alla condotta di volta in volta sanzionata.

L'opera prende le mosse dal reato di false comunicazioni sociali, stella polare del diritto penale societario, per giungere a fattispecie più recenti, introdotte dalla riforma Draghi, che ha rivisitato le norme penali in materia di revisione contabile e ha altresì tutelato l'interesse ad una completa ed esaustiva informazione della Consob e del pubblico dei risparmiatori. L'autrice ha privilegiato l'esigenza di una facile ed immediata consultazione del testo da parte dei professionisti ai quali è destinato, in particolare sindaci, amministratori e dipendenti delle società di revisione, che possono essere coinvolti in fattispecie di rilevanza penale.



## Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott. ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott. AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott. FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

## Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo <i>Coordinatore</i>	Dott. Gianfilippo Giannetto <i>Vice coordinatore</i>	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
--	---	--	---

## Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Claudio Galbucci Dott. Stefano Marchello	Dott. Guido Pedrini Dott. Matteo Tamburini	Dott. Fabio Zambelli
--	---	---	----------------------

## Abbiamo pensato di creare una sorta di «LABORATORIO» che ha il compito di studiare e coordinare i nuovi quesiti da sottoporre alla Direzione Regionale

Dott. Emanuele Gnugnoli <i>Dottore Commercialista</i>	Dott. Gaetano Salvioi <i>Dottore Commercialista</i>	Prof. Antonio Maticena <i>Professore Ordinario di Tecnica Professionale</i>	Prof. Marco Tieghi <i>Professore Associato di Economia Aziendale</i>
--	--	--	---

### Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Patrizia Arioli Esterina Littardi	Matteo Mele Judith Pinnock	Anita Pezzetti
--------------------------------------	-------------------------------	----------------


## RECENSIONE DEI TESTI DELLE COMMISSIONI

a cura di MATTEO MELE - DOTTORE COMMERCIALISTA

### Studi di teoria e prassi professionale

Collana della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Questa pubblicazione è il risultato dell'attività svolta negli ultimi due mandati dalla Commissione di Diritto Penale Tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna. Il lavoro mette a fuoco, alla luce della più recente normativa, tutti gli aspetti connessi alla responsabilità del professionista nel reato tributario anche nell'ipotesi di concorso con il contribuente. La Commissione, che sull'argomento ha organizzato tre convegni, ha rivolto particolare attenzione agli istituti di diritto penale traslati in campo tributario sia per quanto riguarda le sanzioni amministrative che per quelle penali. Nel redigere i testi si è privilegiata l'esigenza di rendere l'opera di facile ed immediata consultazione per i soggetti ai quali il libro è destinato, cioè, oltre che per i professionisti, anche per i sindaci, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti delle aziende che possono essere comunque coinvolti in fattispecie di rilevanza penale. Il libro si articola in tre parti. La prima è dedicata alla responsabilità del professionista. La seconda tratta del concetto di illecito penale e amministrativo, esamina l'evoluzione della normativa in materia di reati tributari e ne offre un'elencazione cronologica. La terza parte, infine, è dedicata alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie ed è corredata, come le altre parti, da tavole sinottiche per rendere più rapida ed agevole la consultazione.



### il Torresino



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

Anno VI n. 6 novembre/dicembre 2000  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95  
Sped. in Abb. Post. L. 662/23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b  
Associato USPI

Direttore responsabile  
**Dott.ssa Francesca Buscaroli**

Comitato di redazione  
**Patrizia Arioli**

*Dottore Commercialista*

**Dott.ssa M. Cristina Ceserani**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Matteo Cotroneo**

*Direzione Regionale E. R.*

**Dott. Giorgio Delli**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Vittorio Melchionda**

*Dottore Commercialista*

**Dott. Matteo Mele**

*Dottore Commercialista*

**Dott.ssa Anita Pezzetti**

*Direzione Regionale E. R.*

**Dott.ssa Giovanna Randazzo**

*Dottore Commercialista*

Realizzazione grafica e stampa:  
sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

**Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna**

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

**Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna**

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

A large, pixelated hand cursor icon pointing downwards, positioned above the word 'click!'.

# click!

[klik] s. Suono emesso dal mouse del vostro computer, navigando comodamente da casa nel sito [www.bper.it](http://www.bper.it), alla scoperta dei vantaggi dei servizi Online BPER Group.

**Non tutti i click sono uguali** e non tutti significano la stessa cosa. Il click che fate su **www.bper.it**, ad esempio, significa banca. Una banca più comoda e più veloce che entra in rete con i servizi offerti da **BPER Group servizi Online**. **Home banking** informativo e dispositivo e **Trading Online**, per avere sempre sotto controllo la vostra situazione economica ma anche per operare sul **conto corrente** e sul **deposito titoli** quando e come volete voi, **da casa vostra**. Aderire all'offerta di BPER Group servizi Online **è semplice**: basta sottoscrivere il contratto in una qualsiasi filiale della Banca popolare dell'Emilia Romagna e ritirare il codice identificativo e la password personali. **Tutte le informazioni** sui servizi e sui costi di BPER Group servizi Online sono disponibili sul sito **www.bper.it**.



[www.bper.it](http://www.bper.it)

HomeBanking  
Informativo  
**GRATIS**



Banca popolare dell'Emilia Romagna